



Università degli
Studi di Udine

Accordo di Contrattazione Decentrata

N. 1 del 16.2.1999

Oggetto: CCNL art. 5.3.f) - Criteri generali per la ripartizione dei compensi per lavoro straordinario tra le strutture - Anno 1999

Tra le parti

così costituite:

- Commissione di parte pubblica, nominata ai sensi delle norme vigenti
- Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del comparto università (R.S.A.)

si conviene e stipula quanto segue:

1. CCNL art. 5.3.f) - Criteri generali per la ripartizione dei compensi per lavoro straordinario tra le strutture - Anno 1999. Vale il criterio unico corrispondente ad un ugual numero di ore procapite pagabili per ciascuna struttura, nei limiti del fondo definito ai sensi dell'art. 42.1.a). Situazioni eccezionali che implicano il ricorso a forme di lavoro straordinario oltre i predetti limiti potranno essere compensate a valere sugli istituti indennizzanti il disagio o la particolare posizione organizzativa.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to La Commissione di parte pubblica

F.to Le R.S.U.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25.02.1999
Udine, 18.03.1999

F.to Il Magnifico Rettore